

# Rivalutazione dell'assegno nucleo familiare per l'anno 2008

**Argomento** - Dal 1° gennaio 2008, in base al decreto 25 marzo 2008 (di seguito pubblicato), attuativo dell'art. 1, comma 200, della legge n. 244/2007, sono:

- rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell'assegno relativi ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e ai nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile;

- rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell'assegno relativi ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e ai nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.

È inoltre previsto un aumento dell'importo dell'assegno del 10% per i nuclei orfanili e per i nuclei senza figli e con componente inabile.

**Novità** - L'Inps, con circolare 10 giugno 2008, n. 68, in base al citato decreto 25 marzo 2008, fornisce le istruzioni per l'erogazione dell'assegno nucleo familiare e per l'individuazione dei nuclei beneficiari; inoltre l'Istituto previdenziale rivisita le tabelle in uso eliminandone alcune e procedendo alle conseguenti unificazioni.

**Nuclei con componenti inabili** - Le ipotesi previste per le quali vengono rideterminati i livelli di reddito e gli importi sono le seguenti:

- nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile (tabella 14);

- nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella 17);

- nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile (tabella 15);

- nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella 18).

Le tabelle 14 e 17 vengono unificate in una sola (tabella 14), così come le tabelle 15 e 18 (tabella 15).

Pertanto le due nuove tabelle sono le seguenti:

a) la nuova tabella 14 troverà applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e per i nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile;

b) la nuova tabella 15 troverà applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e per i nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.

**Nuclei orfanili e senza figli con inabili** - In questi casi viene rivalutato del 10% l'importo dell'assegno, mentre restano immutati i livelli dei redditi.

Le tabelle interessate alla rielaborazione a seguito di tale rivalutazione sono:

- 13, 16, 19, 20A, 20B, 21C e 21D.

**Adempimenti del datore di lavoro** - L'Inps precisa che i datori di lavoro devono determinare la misura dell'assegno spettante a decorrere dal 1° gennaio 2008 in relazione al numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare, sulla base delle tabelle allegate alla più volte menzionata circolare n. 68 del 10 giugno 2008.

Tale importo sarà corrisposto per intero nell'ipotesi di nuove domande, e limitatamente alla differenza con quanto già erogato per i beneficiari in essere.

I datori di lavoro per recuperare quanto anticipato per conto dell'Inps potranno effettuare il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare relativi ai periodi di paga già scaduti o delle eventuali differenze, utilizzando il già previsto codice del quadro D del modello DM10 cioè: «L036».

Tale recupero potrà avvenire entro il 16 settembre 2008.

**IL MINISTRO  
DELLE POLITICHE  
PER LA FAMIGLIA**

**E**

**IL MINISTRO DEL LAVORO  
DELLA PREVIDENZA  
SOCIALE**

**DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELLA**

**SOLIDARIETÀ SOCIALE**

**E**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per le politiche della famiglia  
Decreto 25 marzo 2008 (G.U. n. 132 del 7.6.2008)**

**Oggetto:** Rideterminazione dell'assegno per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili

un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile, nonché le tabelle relative all'assegno per i nuclei familiari, con entrambi i genitori o con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile;

Considerata inoltre la necessità di rivedere le tabelle relative agli assegni per i nuclei familiari orfanili e le tabelle degli assegni per i nuclei familiari senza figli e con almeno un componente inabile; Viste le tabelle relative all'assegno per il nucleo familiare elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

**Decretano:**

**Articolo unico**

1. Sono approvate le tabelle A e B allegate al presente decreto. Le predette tabelle hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008. Sulla base degli importi annuali indicati nelle predette tabelle, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) elabora le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano di avere effetto le tabelle 14 e 15 allegate alla circolare dell'Inps n. 88 del 18 maggio 2007 e le tabelle 17 e 18 allegate alle circolari dell'Inps n. 13 del 12 gennaio 2007 e n. 26 del 26 gennaio 2007.

3. Gli importi delle tabelle 13, 16 e 19 allegate alle

**Tabella A**

<b>Numero di componenti il nucleo familiare oltre i genitori</b>	<b>Importo annuale dell'assegno</b>
<b>1 componente oltre i genitori</b>	
Fino a 22.300 euro di reddito familiare	2.020 euro
Oltre 22.300 euro	L'importo decresce di 5,12 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi
<b>2 componenti oltre i genitori</b>	
Fino a 22.300 euro di reddito familiare	3.920 euro
Oltre 22.300 euro	L'importo decresce di 8,65 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi
<b>3 componenti oltre i genitori</b>	
Fino a 22.300 euro di reddito familiare	5.640 euro
Oltre 22.300 euro	L'importo decresce di 9,94 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi
<b>4 componenti oltre i genitori</b>	
Fino a 28.000 euro di reddito familiare	7.690 euro
Oltre 28.000 euro	L'importo decresce di 14,39 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi
<b>5 componenti oltre i genitori</b>	
Fino a 30.000 euro di reddito familiare	9.700 euro
Oltre 30.000 euro	L'importo decresce di 17,22 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi

Tabella B

Numero di componenti il nucleo familiare oltre il genitore	Importo annuale dell'assegno
<b>1 componente oltre il genitore</b>	
Fino a 22.300 euro di reddito familiare	2.020 euro
Oltre 22.300 euro	L'importo decresce di 5,12 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi
<b>2 componenti oltre il genitore</b>	
Fino a 22.300 euro di reddito familiare	3.920 euro
Oltre 22.300 euro	L'importo decresce di 8,65 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi
<b>3 componenti oltre il genitore</b>	
Fino a 24.300 euro di reddito familiare	6.280 euro
Oltre 24.300 euro	L'importo decresce di 11,46 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi
<b>4 componenti oltre il genitore</b>	
Fino a 28.000 euro di reddito familiare	8.450 euro
Oltre 28.000 euro	L'importo decresce di 15,33 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi
<b>5 componenti oltre il genitore</b>	
Fino a 30.000 euro di reddito familiare	11.040 euro
Oltre 30.000 euro	L'importo decresce di 16,80 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi
<b>6 componenti oltre il genitore</b>	
Fino a 33.000 euro di reddito familiare	13.590 euro
Oltre 33.000 euro	L'importo decresce di 20,46 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi

circolari dell'Inps n. 13 del 12 gennaio 2007 e n. 26 del 26 gennaio 2007 riguardanti i nuclei orfanili, nonché quelli delle tabelle 20A, 20B, 21C e 21D allegate alla circolare dell'Inps n. 83 del 16 giugno 2006 riguardanti i nuclei senza figli e con componenti inabili, sono aumentati del 10%.

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'assegno viene ridotto:

- a) in presenza di un solo figlio, di 132 euro per il primo componente di cui sopra e di ulteriori 730 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;  
 b) in presenza di almeno due figli, di 730 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.

Per i nuclei familiari con più di 6 componenti oltre al genitore l'importo dell'assegno previsto per i nuclei con 6 componenti oltre al genitore va maggiorato di un ulteriore 15% nonché di 750 euro per ogni componente oltre il sesto e il genitore.

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'assegno viene ridotto:

- a) in presenza di un solo figlio, di 132 euro per il primo componente di cui sopra e di ulteriori 730 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;  
 b) in presenza di almeno due figli, di 730 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.

L'art. 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che, nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi dell'assegno per il nucleo familiare, per i nuclei orfanili e per i nuclei familiari con almeno un componente inabile sono rideterminati, con successivo decreto interministeriale, secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### Inps - Circolare 10 giugno 2008, n. 68

**Oggetto:** Assegno per il nucleo familiare. Art. 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

**Sommario:** A decorrere dall'1.1.2008:  
 - sono rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell'assegno relativi ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in

Con decreto interministeriale del 25 marzo 2008 pubblicato nella G.U. n. 132 del 7.6.2008 (allegato 1) sono stati dettati i criteri per attuare la suddetta rideterminazione.

### 1. Nuclei familiari con genitori, figli e almeno con un componente inabile

#### 1.1 Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente

**almeno un componente inabile (tabella 14) e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella 17)**

La tabella A del decreto citato (allegato 2) ridefinisce, a decorrere dal 1° gennaio 2008, sia i livelli di reddito che gli importi annuali dell'assegno per i nuclei familiari ai quali si applicano le tabelle 14 e 17.

In particolare, vengono fissati diversi livelli di reddito familiare in base al

numero dei componenti il nucleo e i relativi importi dell'assegno decrescono all'aumentare del reddito stesso secondo quanto previsto dalla tabella A in esame.

Deve considerarsi superato, quindi, l'ampio intervallo tra le soglie di reddito che, in base alla normativa vigente, comportava una notevole riduzione o la perdita della prestazione a fronte di un minimo aumento del reddito familiare. Con tale rideterminazione, infatti, i livelli reddituali risultano più graduati, poiché, ad ogni 100 euro di aumento del reddito familiare, l'importo dell'assegno decresce di una cifra prefissata.

Inoltre la medesima tabella A unifica le tabelle 14 e 17.

Infine, la tabella A ha aggiornato le decurtazioni previste in calce alle tabelle 14 e 17 per la presenza nel nucleo di fratelli, sorelle e nipoti e le maggiorazioni stabilite per un numero di componenti il nucleo familiare superiore a sette.

**1.2 Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile (tabella 15) e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella 18)**

Nella tabella B del decreto (allegato 3) sono rideterminati, con applicazione di analogo criterio e sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008, sia i livelli di reddito che gli importi annuali dell'assegno per i nuclei familiari ai quali si applicano le tabelle 15 e 18 che sono unificate.

Infine, la tabella B ha aggiornato le decurtazioni previste in calce alle tabelle 15 e 18 per la presenza nel nucleo di fratelli, sorelle e nipoti e le maggiorazioni stabilite per un numero di componenti il nucleo familiare superiore a sette.

**1.3 Rielaborazione ed unificazione delle tabelle 14/17 e 15/18**

Alla luce delle variazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 sono state rielaborate le nuove tabelle 14 e 15 contenenti gli importi mensili della prestazione (allegato 4) e l'indicazione in nota delle maggiorazioni e decurtazioni sopra

cui sia presente almeno un componente inabile (tabella 14) e ai nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella 17) e sono unificate le due tabelle;

- sono rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell'assegno relativi ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile (tabella 15) e ai nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (tabella 18) e sono unificate le due tabelle;

- è previsto un aumento dell'importo dell'assegno del 10% per i nuclei orfanili (tabelle 13, 16 e 19) e per i nuclei senza figli e con componente inabile (tabelle 20A, 20B, 21C e 21D)

indicate. Tali importi troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Inoltre, a seguito dell'unificazione disposta dal decreto, sono abrogate le tabelle 17 e 18.

Pertanto, in conseguenza della suddetta rideterminazione ed unificazione, si dispone quanto segue:

a) la nuova tabella 14 troverà applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e per i nuclei familiari con

entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile;

b) la nuova tabella 15 troverà applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e per i nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.

**2. Nuclei orfanili (tabelle 13, 16 e 19) e nuclei senza figli con componenti inabili (tabelle 20A, 20B, 21C e 21D)**

Il decreto in esame, altresì, ha disposto, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008, che gli importi dell'assegno per i nuclei orfanili ed i nuclei senza figli con componenti inabili siano rivalutati del 10%, fermi restando i livelli di reddito familiare, che non subiscono alcuna rimodulazione né rivalutazione.

Si è provveduto, quindi, a rielaborare le tabelle 13, 16, 19, 20A, 20B, 21C e 21D (allegato 4), incrementando del 10 per cento sia gli importi mensili della prestazione sia, dove previsto, le maggiorazioni in calce alle tabelle stabilite per un numero di componenti il nucleo familiare superiore a sette.

**3. Altre tipologie di nuclei familiari**

Le rimodulazioni dei livelli reddituali e gli aumenti degli assegni di cui ai punti 1.3 e 2 non si applicano alle altre tipologie di nuclei familiari.

Restano, pertanto, invariati i livelli di reddito e gli importi delle tabelle 11, 12 (v. circolari n. 13 del 12 gennaio 2007 e n. 26 del 26 gennaio 2007), 21A e 21B (v. circolare n. 83 del 16 giugno 2006).

**4. Importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali delle tabelle 13, 14, 15, 16, 19, 20A, 20B, 21C e 21D**

Sono state altresì rielaborate le tabelle con gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali, riferite ai nuclei familiari di cui ai punti 1.1, 1.2 e 2.

Le tabelle in questione riportano la stessa numerazione di quelle contenenti gli importi mensili, con l'aggiunta del periodo di paga corrispondente: importi giornalieri (allegato 5), settimanali (allegato 6), quattordicinali (allegato 7) e quindicinali (allegato 8).

## 5. Adempimenti dei datori di lavoro

I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti nelle domande già presentate ed in quelle che saranno presentate con decorrenza 1° gennaio 2008, determineranno la misura dell'assegno spettante a far data dal 1° gennaio 2008, in relazione al numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare, sulla base delle tabelle allegate. Tale importo sarà corrisposto per intero nell'ipotesi di nuove domande, e limitatamente alla differenza con quanto già erogato per i beneficiari in essere.

I datori di lavoro potranno effettuare il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare relativi ai periodi di paga

già scaduti o delle eventuali differenze, utilizzando il già previsto codice del quadro D del modello DM10 «L036».

La suddetta operazione potrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

## 6. Pagamento diretto da parte dell'Istituto

Le procedure automatizzate verranno tempestivamente aggiornate.

*Allegati da 1 a 3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - Decreto 25 marzo 2008 - Vedi sopra*

Le tabelle riportate negli allegati da 4 a 8 sono disponibili sul sito: <http://www.guidaallavoro.it-sole24ore.com/> e saranno pubblicate sul prossimo numero de *Il Corriere delle Pagine*.

## Bonus incapienti anche per i detenuti dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria

*I detenuti che prestano attività di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, fermo restando il soddisfacimento degli altri requisiti, possono essere ammessi a fruire del beneficio fiscale della detrazione di 150 euro in favore dei soggetti passivi dell'Irpef residenti in Italia, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero. Si tratta del beneficio previsto dall'art. 44 della legge n. 222/2007 e dal Dm 8 novembre 2007.*

*Per l'Agenzia, infatti, il lavoro prestato da detenuti e internati è equiparabile a tutti gli effetti ad un lavoro subordinato e qualora sia stata svolta una prestazione lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria spetta il bonus in presenza dei predetti requisiti.*

**AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE 5 GIUGNO 2008, N. 224/E**

**Oggetto:** Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212/2000 Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Applicazione in favore dei detenuti delle misure agevolative introdotte dall'art. 44 del DI n. 159/2007. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 44 del DI n. 159/2007 è stato esposto il seguente

### Quesito

L'art. 44, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, ha introdotto in favore dei «soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero»... «per l'anno 2007, una detrazione fiscale pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario». Al riguardo, il Ministero istante chiede di sapere se, ai sensi del decreto 8 novembre 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua i soggetti beneficiari e le modalità di erogazione della «detrazione fiscale» di cui all'art. 44 del DI n. 159/2007, possano fruire dell'agevolazione in discorso anche i detenuti che lavorano alle dipendenze penitenziaria.

### Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il Ministero istante non prospetta alcuna soluzione.

### Parere dell'Agenzia delle Entrate

La regolamentazione del lavoro penitenziario è recata dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, la quale prevede, all'art. 20, commi 1 e 5, che «negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale» e che «l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolare»

ne il reinserimento sociale». Relativamente alle retribuzioni da corrispondere ai detenuti e agli internati, l'art. 22 della legge sopra citata prevede che le stesse «sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali». In riferimento al corretto inquadramento fiscale delle retribuzioni sopra citate, l'Amministrazione finanziaria è già intervenuta, con risoluzione 10 giugno 1976, n. 8/329, confermata dalla circolare 23 dicembre 1997, n. 326, chiarendo che, nonostante la peculiare disciplina del lavoro penitenziario ponga qualche problema circa la collocazione dell'attività svolta dai detenuti e dagli internati nello schema tipico dei comuni rapporti di lavoro dipendente, non vi è dubbio che la retribuzione da questi percepita presenti gli stessi caratteri del reddito di lavoro dipendente e che a tale qualificazione non è di ostacolo il principio di obbligatorietà del lavoro penitenziario previsto dall'art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Con la stessa risoluzione, la scrivente ha precisato, altresì, che la sostanziale identità tra il lavoro svolto in dipendenza di un comune rapporto di lavoro e quello penitenziario può trovare conferma nel fatto che la retribuzione prevista in favore dei detenuti è agganciata a quella prevista dai contratti collettivi nazionali, che ai detenuti e agli internati che lavorano è riconosciuta la stessa tutela assicurativa e previdenziale prevista dalla vigente normativa sul lavoro e che ai medesimi sono attribuiti gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.

Chiarito quindi che il lavoro penitenziario deve ricondursi nella nozione di lavoro dipendente, la scrivente ritiene che anche i detenuti che prestano attività di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, fermo restando il soddisfacimento degli altri requisiti, possano essere ammessi a fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 44 del DI 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

La predetta norma riconosce, infatti, per l'anno 2007, un *bonus* pari a 150 euro, quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario, in favore dei soggetti passivi dell'Irpef residenti in Italia, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero.

Con decreto 8 novembre 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua i soggetti beneficiari e le modalità di erogazione delle somme di cui all'art. 44 del DI 1° ottobre 2007, n. 159, è stato previsto, altresì, all'art. 1, che la misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito in discorso si applica se i medesimi risultano titolari di determinate tipologie di reddito, tra cui quella di lavoro dipendente.

Lo stesso decreto prevede, all'art. 2, che ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che nel mese di dicembre 2007 prestano attività lavorativa presso il sostituto d'imposta che ha rilasciato agli stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) relativa all'anno 2006, il beneficio di cui all'art. 44, comma 1, del DI n. 159/2007, è attribuito in via automatica dal medesimo sostituto nel mese di dicembre 2007 sulla base dei dati risultanti dalla predetta certificazione.

Al riguardo, la scrivente, con circolare 14 dicembre 2007, n. 68, ha chiarito che il beneficio fiscale in questione, ancorché definito come detrazione dall'art. 44 del DI n. 159/2007, non realizza un risparmio dell'imposta ma più propriamente concretizza una elargizione di somme che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell'Irap.

In merito alle condizioni per la fruibilità del beneficio, la stessa circolare precisa che per aver diritto al *bonus* è necessaria l'esistenza di un reddito complessivo anche se, per effetto delle disposizioni concernenti il calcolo dell'imposta dovuta, l'imposta netta è pari a zero, e che il *bonus* compete anche ai soggetti che nel 2006 hanno percepito un reddito inferiore alla deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (no-tax area).

*Il beneficio spetta, altresì, nell'ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, qualora l'imposta che risulta applicabile al reddito complessivo, ridotto della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione e delle deduzioni per oneri di famiglia, sia pari a zero.*

Premesso quanto sopra, la scrivente ritiene che, nel caso in esame, ove sussistano i requisiti richiesti dalla norma agevolativa in discorso, ai detenuti che hanno prestato attività di lavoro dipendente nel 2006 compete il beneficio del *bonus* fiscale.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.